

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Registro Atti Privati n. 587

Prot. n. 25.548

CONVENZIONE

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Dott. Brice Michel Andre' Fontana, nato a Bron (Francia), il giorno 9 del mese di giugno dell'anno 1973 (codice fiscale FNTBCM73H09Z110N) che interviene quale Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, (nominato con atto del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2019) di Air liquide sanità Service s.p.a., con sede legale in Via Calabria, 31 – 20158 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA 1591147 Camera di Commercio di Milano, P.IVA 12906300152 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della ditta (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria, quale capogruppo del R.T.I. con Curzi Tecnica & Servizi s.r.l., della gara d'appalto per la fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 2) occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria– n. gara 6911686 – lotto n. 1 - giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 279 del 29/07/2019.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di

firma, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO:

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 27/11/2017;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura e dei servizi del lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato - ed è agli atti della Centrale - la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex art. 90-95 D. Lgs. n. 159/2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e

nella restante parte del presente atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore,

l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della

presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati;

Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, effettivo utilizzatore della Convenzione

che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la

presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad

eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni

contraenti comunicano la quantità di beni/servizi da acquisire, oggetto della

Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente

un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede

di partecipazione alla procedura;

dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui all'art. 12 "Modalità e termini

di esecuzione della fornitura e dei servizi".

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a

prestare tutti i servizi di cui agli atti di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni

Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Sezione A del Disciplinare di gara e relativi allegati).

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura/servizio conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2.	La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Air Liquide Sanità Service s.p.a., Via calabria, 31 Milano, telefono n. 800442443 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/4021806, casella di posta elettronica it-customer-care@airliquide.com .	
3.	Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
4.	Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
5.	La consegna dei gas dovrà avvenire entro: entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della Richiesta di Consegna (24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza), per Ossigeno liquido, Azoto liquido ed altri gas medicinali e tecnici; entro 20 (venti) giorni (max. 40 (quaranta) in caso di miscele che richiedano tecnicamente tempi di preparazione più lunghi) dalla data di ricevimento della Richiesta di Consegna, per le miscele.	
6.	Qualora non sia possibile evadere l'ordine per intero, il Fornitore dovrà perentoriamente - previa comunicazione per iscritto da inviare all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine – provvedere alla consegna della quota parte immediatamente disponibile dei gas ordinati, nella quantità	

necessaria a garantire la regolarità del servizio.

In caso contrario l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".

7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini sopracitati, verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione.

2. E' prevista una opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (48 mesi o, in caso di esercizio dell'opzione, 60 o 72 mesi).

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività di queste ultime: le

modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni
stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per
la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore
si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze
dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa
in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività
contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle
Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e
accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente
tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza
preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire
lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta
responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni
Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e
limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna
emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando

	tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto	
	stabilito nella Convenzione e negli atti di gara;	
	manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per	
	quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti da tutte le attività oggetto della Convenzione, ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla	
	sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la	
	conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli	
	Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una	
	dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura	
	sono i medesimi presentati in sede di gara, oltre alle relative schede di sicurezza di	
	tutti i prodotti, che dovranno essere consegnate anche in tutti i casi in cui vi siano	
	modifiche degli stessi prodotti, così come previsto dalla vigente normativa in materia	
	di sicurezza.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione in	
	tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna	
	Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima	
	Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con	
	continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli

	obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del	
	documento di valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi	
	relativi alla fornitura ed all'esecuzione delle attività manutentive oggetto dell'appalto,	
	introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed	
	applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.	
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di	
	sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà	
	inoltre, a proprie spese a:	
	formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo	
	svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara ed alle misure di protezione	
	da attuare per ridurre tali rischi;	
	controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza	
	e di igiene, nonché le disposizioni che le Amministrazioni contraenti hanno definito e	
	definiranno in materia;	
	disporre che i propri dipendenti siano dotati dei dispositivi di protezione individuali e	
	collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da	
	effettuare e vigilare ai fini dell'utilizzo di tali dispositivi da parte dei medesimi;	
	curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola	
	con le prescrizioni vigenti;	
	informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente	
	ed ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.	
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente	
	responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a	
	trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza	

atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. Relativamente all'esecuzione dei servizi indicati in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini temporali riportati nei cronoprogrammi presentati in fase di gara o specificati nella propria offerta migliorativa.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione. Qualora non fosse possibile evadere per intero la Richiesta di Consegna, per motivi correlati ai tempi di preparazione dei prodotti, il Fornitore dovrà attenersi a quanto disposto al precedente art. 6 – comma 6.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro i termini specificati al precedente art. 6 – comma 5.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale

	nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal	
	ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui	
	oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la	
	conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica	
	la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e	
	qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	
	momento; pertanto, il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a	
	distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono	
	riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.	
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie	
	obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
	all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	
	contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo dei prodotti consegnati.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal	
	Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, gli	
	stessi vengono restituiti al Fornitore che è tenuto a ritirarli a sue spese e a sostituirli	
	entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.	
	10. I prodotti non accettati restano a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarli a sue	
	spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non	
	ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione potranno	
	essere inviati al Fornitore addebitando allo stesso ogni spesa sostenuta. La mancata	
	sostituzione dei prodotti sarà considerata mancata consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli	
	prodotti in contestazione, fino alla loro sostituzione con altri analoghi e rispondenti alla	

tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei prodotti contestati, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Articolo 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

alle forniture ed ai servizi comprese/i nella Convenzione;

alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;

	alle modalità di inoltro dei reclami;	
	alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
	<u>Articolo 14 - Corrispettivi</u>	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna	
	sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta economica n. 83/UG-	
	OSP/MF/bd del 20/02/2018.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e	
	dell'effettuazione di tutti i servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	
	allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;	
	gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo - ivi compresi	
	eventuali sub-fornitori o subappaltatori - non possono vantare alcun diritto nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
	disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base	
	ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed	
	invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il	
	Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 - Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con note datate 02/08/2019 (Air Liquide Sanità Service s.p.a.) e 08/08/2019 (Curzi Tecnica & Servizi s.r.l.).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli

	Ordinativi di Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 - comma 8 - della Legge n. 136/2010.	
	<u>Articolo 16 - Trasparenza</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della	
	presente Convenzione;	
	dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente	
	o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o	
	altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	
	della Convenzione stessa;	
	si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
	del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi	
	assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di	
	diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,	
	che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	
	risoluzione.	
	<u>Articolo 17 - Penali</u>	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione,

le seguenti penali:

in caso di mancata effettuazione - parziale o totale – delle forniture e/o dei servizi di

cui al presente appalto, come di seguito specificato:

Fornitura gas:

in caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o della sostituzione di quelli

contestati, l'Amministrazione contraente applicherà penalità proporzionali

all'inadempimento e variabili da un minimo di Euro 250,00=/giorno

(duecentocinquanta/00=) ad un massimo di Euro 500,00=/giorno (cinquecento/00=)

per ogni ritardata od omessa fornitura.

Manutenzione ordinaria a guasto “Particolarmente urgente”:

il mancato intervento nei tempi previsti dagli artt. 6.1.4 e 6.5 del Capitolato Tecnico

comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00=), con

riserva di risarcimento del danno. Alla terza inosservanza di tale prescrizione,

l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del

contratto.

Manutenzione a canone:

per il mancato rispetto di una qualsiasi revisione programmata, riparazione, guasto o

intervento, ecc., sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio del

Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente, in

relazione all'oggettiva gravità dell'omissione, da Euro 250,00=

(duecentocinquanta/00=) ad Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni infrazione

accertata;

per il mancato rispetto del termine di avvio del servizio sarà applicata una penale di

Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile

	per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente. Trascorsi inutilmente	
	15 (quindici) giorni dalla predetta data di avvio, l'Amministrazione contraente potrà	
	richiedere la risoluzione del contratto;	
	per il mancato rispetto dei tempi d'intervento, relativamente alle manutenzioni	
	ordinarie a guasto (di tipo urgente di cui all'art. 6.1.4 del Capitolato Tecnico), sarà	
	applicata una penale per ciascuna infrazione pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00=).	
	Lavori a misura:	
	per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'avvio dei lavori a misura di cui all'art.	
	7 del Capitolato Tecnico, accertati dal Responsabile per l'esecuzione del contratto	
	dell'Amministrazione contraente, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00=	
	(centocinquanta/00=) per ogni giorno di ritardo accertato;	
	per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'ultimazione dei lavori a misura di cui	
	all'art. 7.4 del Capitolato Tecnico, accertati dal Responsabile per l'esecuzione del	
	contratto dell'Amministrazione contraente, sarà applicata una penale pari ad Euro	
	500,00= (cinquecento/00=) per ogni giorno di ritardo accertato.	
	Dotazione organica:	
	per il mancato rispetto della dotazione organica prevista in offerta, sarà applicata una	
	penale giornaliera - per ogni addetto assente - pari a Euro 500,00= (cinquecento/00=)	
	per ogni infrazione accertata.	
	Normativa Sicurezza - normativa antinfortunistica e per la salute:	
	per il mancato rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è	
	fissata una penale di Euro 2.000,00= (duemila/00=) per ogni infrazione accertata.	
	In questi casi le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore	
	addebitando al Fornitore anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno,	
	spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,

E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra

azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori

danni;

per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui

all'art. 25 - comma 1 – della Convenzione di Fornitura, la Centrale applica al Fornitore

una penale pari all'1‰ del valore della Convenzione;

per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica

di cui all'art. 13 -punto 1 "Servizio di reportistica" – comma 3 - della Convenzione di

fornitura, la Centrale applicherà al Fornitore una penale di Euro 200,00=

(duecento/00=);

La Centrale e le Amministrazioni contraenti applicano al Fornitore le penali di cui ai

precedenti commi sino al momento in cui le forniture e/o i servizi vengono nuovamente

prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in

ogni caso il risarcimento del maggior danno;

gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali

di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle

Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla

Centrale. Il Fornitore deve, in ogni caso, comunicare per iscritto le proprie deduzioni

nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Centrale

e/o delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non

sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra

indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento;

la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in

	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;	
	il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Centrale a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;	
	la Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle	
	Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione di Fornitura	
	in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla	
	cauzione;	
	la Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a	
	concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo	
	complessivo del contratto, tenuto conto anche delle penali applicate dalle	
	Amministrazioni Contraenti.	
	L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore alla	
	percentuale sopra indicata, comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura	
	e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere	
	definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale	
	equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del	
	danno.	
	<u>Articolo 18 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 207.636,38 determinata	
	come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	

comunque di tutti gli Ordinativi di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione

	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, le singole	
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto,	
	rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	<u>Articolo 19 - Proprietà dei prodotti forniti e responsabilità dei beni utilizzati per</u>	
	<u>lo svolgimento dei servizi</u>	
	Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente	
	acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti	
	i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali	
	dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità	
	dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente	
	imputabili per dolo o colpa grave.	
	Analogamente, tutti i rischi citati al paragrafo precedente – riferiti ai beni ed ai mezzi	
	impiegati dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi, rimangono a carico dello stesso,	
	salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima in caso di perdite, furti e danni	
	– derivanti da dolo o colpa grave – alla stessa imputabili.	
	<u>Articolo 20 - Riservatezza</u>	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in	
	possesso e, comunque, a conoscenza - ivi comprese quelle che transitano per le	
	apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	

materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore

	comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r	
	dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale - per quanto di propria	
	competenza, per porre fine all'inadempimento - le medesime Amministrazione	
	Contraente e/o Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva	
	competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e,	
	rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la	
	cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata	
	dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il	
	risarcimento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto i singoli Ordinativi	
	di Fornitura - ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
	Fornitore con raccomandata a/r - nei seguenti casi:	
	ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione	
	del contratto;	
	violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di	
	Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	mancata rispondenza tra i prodotti forniti, i servizi prestati e quanto dichiarato in sede	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

di gara;

in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La Centrale può risolvere di diritto la Convenzione - ai sensi dell'art. 1456 Cod.

Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r - nei seguenti casi:

accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal

Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui

al precedente art. 18 "Cauzione definitiva";

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del

successivo art. 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo art. 26

"Brevetti industriali e diritti d'autore";

nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di

Fornitura, ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

mancata rispondenza tra i prodotti forniti, i servizi prestati ed i prodotti/servizi offerti in

sede di gara;

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 - commi

8 e 9 - Legge n. 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli

ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3 - commi 8 e 9 – Legge n. 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi

di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione

stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività

	necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore	
	delle Amministrazioni Contraenti.	
	7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di	
	Fornitura, la Centrale e -attraverso di essa le Amministrazioni contraenti - hanno diritto	
	di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura	
	risolto/i.	
	8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o	
	della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una	
	pluralità di Amministrazioni contraenti, le procedure per la qualificazione	
	dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti	
	azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva	
	dalla Centrale.	
	10. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - D.Lgs. n. 165/2001, dichiara	
	la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche	
	amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o	
	negoziali.	
	<u>Articolo 22 - Recesso</u>	
	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente	
	dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata

a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo:

il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara

e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il

Fornitore medesimo;

la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o

dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del

Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 - comma

3 - D.Lgs. n. 159/2011, la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non comporta alcun onere per la

Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni

effettuate.

5.	La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109	
	- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
6.	Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle	
	Amministrazioni contraenti dai singoli Ordinativi di fornitura, da esercitarsi	
	unilateralmente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata a/r/PEC.	
7.	Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le	
	Amministrazioni contraenti.	
	<u>Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
1.	Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
	anche se eseguite da parte di terzi.	
2.	Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
	compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,	
	nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le

Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare

in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni

singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo

della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a

titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti indicati nei documenti di gara presentati e cioè: BROMATOS - CVALETTO - COSTRUZIONI BAIOTTO - H&S - IMPIANTI 2000 - IMPRIM - PH - ROVER - SETEC - VENTRICELLI – VERAM.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per forniture e servizi pubblici.

6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della

	Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere	
	gli Ordinativi di Fornitura.	
	7. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data	
	di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate	
	relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione	
	delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le	
	fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione	
	contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi Fornitori	
	affidatari.	
	8. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Centrale ed alla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	<u>Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</u>	
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i	
	singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di	
	cessione, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale,	
	pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17. La Centrale procederà	
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando	
	le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli	
	Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010/548.8561, numero fax 010/548.8566, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Mauro Sonzogni il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02-40211, numero di fax 02-4021806, indirizzo e-mail it-tender-alss@airliquide.com PEC airliquidesanitaservice@pec.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale	
	e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica dei prodotti e/o delle modalità	
	di esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili	
	variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della	
	medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto	
	aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, il	
	Fornitore, previo invio di scheda tecnica ed acquisizione del parere favorevole da parte	
	degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il/i nuovo/i prodotto/i, alle	
	stesse condizioni contrattuali.	
	<u>Articolo 29 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</u>	
	Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	
	insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi	
	alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI – Titolo I – Capo II (artt. 204	
	– 211) – D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.	
	<u>Articolo 30 - Foro competente</u>	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente	
	in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
	contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò	
	secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
	<u>Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed

al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli

ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai

sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con

l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al

trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via

telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e

monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della

spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il

presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale	
	o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
	designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.	
	679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti	
	e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016e verificare che siano adottate	
	le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016 che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
	consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal	
	Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito	
	dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo

alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1

Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte

bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle

Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di

impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,

conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,

con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle

parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei

singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti

nel loro complesso.

	2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni	
	contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le	
	medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi, attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e	
	sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	
	caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua	
	esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
	iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile) - Art. 4 (Oggetto) - Art. 5	
	(Utilizzo della Convenzione) - Art. 7 (Durata) - Art. 8 (Condizioni della fornitura e	
	limitazione di responsabilità) - Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) - Art. 12	
	(Modalità e termini di esecuzione della fornitura e dei servizi) - Art. 13 (Servizi	
	accessori) - Art. 14 (Corrispettivi) - Art. 15 (Fatturazione e pagamenti) - Art. 17 (Penali)	
	- Art. 18 (Cauzione definitiva) - Art. 19 (Proprietà dei prodotti forniti e responsabilità	
	dei beni utilizzati per lo svolgimento dei servizi) - Art. 20 (Riservatezza) - Art. 21	
	(Risoluzione) - Art. 22 (Recesso) - Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza	
	assicurativa) - Art. 24 (Subappalto) - Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

crediti) - Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore) - Art. 29 (Rimedi alternativi alla

tutela giurisdizionale) - Art. 30 (Foro competente) - Art. 31 (Trattamento dei dati,

consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4 - comma 4 - D. Lgs.

14/3/2013 n. 33 - Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali) - Art. 33 (Clausola finale).

Genova, lì/...../.....

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO (Dott. Giorgio Sacco)

IL FORNITORE R.T.I. Air Liquide Sanità Service s.p.a. / Curzi Tecnica & Servizi s.r.l.

(Dott. Brice Michel André Fontana)